

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione riguardante l'introduzione dello scambio automatico di informa- zioni relative a conti finanziari per il 2018/2019 con 41 Stati partner

Giugno 2017

Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione	4
1.2.	Contenuto del progetto	4
2.	Procedura di consultazione e metodo di esposizione	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo di esposizione	5
3.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	6
4.	Analisi tematica	6
4.1.	Aspetti fondamentali relativi all'attivazione dello scambio automatico con gli Stati partner e i territori selezionati.....	7
4.2.	Parità di condizioni.....	9
4.3.	Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato	10
4.4.	Accesso al mercato.....	11
4.5.	Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati.....	11
5.	Osservazioni sui singoli Stati e territori	13
6.	Altre osservazioni	16

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABES	Associazione delle banche estere in Svizzera
ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Association de Banques Privées Suisses
Alliance Sud	Alliance Sud – Arbeitsgemeinschaft Swissaid Gruppo di lavoro Swissaid – Sacrificio Quaresimale – Pane per tutti – Helvetas – Caritas – ACES
alliancefinance	Alliancefinance – Arbeitsgemeinschaft für Rechtssicherheit und Stabilität
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
CDCF	Conferenza dei direttori cantionali delle finanze
CP	Centre Patronal
economiesuisse	economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Fondation GE	Fondation Genève Place Financière
Forum OAD	Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina
IRV	Interkantonaler Rückversicherungsverband
OSE	Organizzazione degli Svizzeri all'estero
PES	Partito ecologista svizzero
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PLR-GE	Les Libéraux-Radicaux Genève
PPD	Partito popolare democratico
privatim	Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati
PS	Partito socialista svizzero
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
STEP	The Society of Trust and Estate Practitioners
SwissHoldings	Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi
UBCS	Unione delle banche cantionali svizzere
UDC	Unione democratica di centro
Unione degli imprenditori	Unione svizzera degli imprenditori
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

1.1. Introduzione

Il 19 novembre 2014, in vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement*; Accordo SAI). Questo trattato internazionale assicura l'applicazione uniforme dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 2013. Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale del 18 dicembre 2015¹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI). In Svizzera la legislazione di attuazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, senza tuttavia precisare gli Stati e i territori con cui deve essere introdotto lo scambio automatico di informazioni. Allo scopo di attuare lo scambio automatico con i singoli Stati partner e territori si rende necessaria un'attivazione bilaterale in virtù dell'Accordo SAI o uno specifico accordo bilaterale.

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione che prevedono di avviare trattative per introdurre lo scambio automatico di informazioni anche con Paesi che intrattengono strette relazioni economiche e politiche con la Svizzera. Nel frattempo il nostro Paese ha convenuto lo scambio automatico di informazioni con 28 Stati membri dell'UE (compresa Gibilterra) sulla base di un relativo accordo bilaterale con l'UE. Inoltre, in virtù dell'Accordo SAI, lo scambio automatico di informazioni è stato introdotto con l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, la Norvegia, l'Islanda e i territori di Guernsey, Jersey e Isola di Man. La Svizzera e gli Stati e i territori menzionati hanno avviato la raccolta dei dati nel 2017 e procederanno allo scambio reciproco degli stessi dal 2018.

Oltre ai 38 Stati e territori con cui la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni dal 2017/2018, la Svizzera intende ampliare la rete di Stati partner con cui attuare lo scambio automatico dal 2018/2019 in virtù dell'Accordo SAI. Così facendo la Svizzera conferma l'intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori che soddisfano i requisiti stabiliti dallo standard globale, scelta che si ripercuote positivamente sull'integrità e sulla competitività della piazza finanziaria svizzera. A tal fine sono state condotte due procedure di consultazione concernenti in totale 41 Stati e territori.

1.2. Contenuto del progetto

Il 1° dicembre 2016 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha indetto una prima procedura di consultazione concernente l'introduzione dello scambio automatico con altri 21 Stati e territori a partire dal 2018/2019. Rientrano in questo primo progetto diversi Stati membri del G20 (Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica), Stati membri dell'OCSE (Cile, Israele, Nuova Zelanda), Stati ubicati in Europa che intrattengono relazioni con l'UE (Andorra, Isole Faroe, Groenlandia, Monaco, San Marino) nonché Stati e territori con piazze finanziarie di importanza settoriale o regionale (Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos, Uruguay). Questa procedura di consultazione si è conclusa il 15 marzo 2017. Sospinto da determinati sviluppi internazionali, il 2 febbraio 2017 il DFF ha avviato una seconda procedura di consultazione con ulteriori 20 Stati e territori con cui introdurre lo scambio automatico dal 2018/2019. Questa seconda procedura di consultazione concernente altri Stati del G20 (Arabia Saudita, Cina, Indonesia e Russia), partner economici e commerciali importanti (Colombia, Emirati arabi uniti, Liechtenstein e Malaysia) e piazze finanziarie (Aruba, Antigua e Barbuda, Belize, Costa Rica, Curaçao, Grenada, Isole Cook, Isole

¹ RS 653.1

Marshall, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia nonché Saint Vincent e Grenadine) si è svolta contemporaneamente alla prima consultazione ed è terminata il 13 aprile 2017.

L'elenco dei 41 Stati e territori complessivi con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni nell'ambito di entrambi i progetti si basa sui criteri definiti nei mandati di negoziazione del Consiglio federale (parità di condizioni [*level playing field*], adeguate possibilità di regolarizzazione, sufficiente confidenzialità e protezione dei dati in ambito fiscale, miglioramento dell'accesso al mercato per i servizi finanziari). Questo elenco tiene conto anche degli sviluppi internazionali, dell'importanza di una rete di Stati partner idonei e delle richieste del settore economico.

2. Procedura di consultazione e metodo di esposizione

2.1. Procedura di consultazione

Il 1° dicembre 2016 è stata avviata la procedura di consultazione relativa ai primi 21 Stati e territori. A seguito di sviluppi internazionali, l'elenco degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è stato integrato con ulteriori 20 Stati e territori e il 2 febbraio 2017 è stata indetta una rispettiva procedura di consultazione. Sono stati invitati a partecipare a entrambe le consultazioni i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati. Alcuni partecipanti hanno inoltrato un parere distinto per ogni progetto, mentre altri hanno inviato un'unica presa di posizione. Date le convergenze materiali tra i due progetti, i risultati sono compendati in un solo rapporto.

Degli invitati hanno espresso un parere 21 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, cinque partiti politici (PPD, PLR, PES, PS, UDC), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, usam, ASB, USS) nonché nove rappresentanti di ambienti interessati (UBCS, ABPS, ABG, CP, SwissHoldings, ASG, Alliance Sud, ABES). Infine hanno inoltrato le loro prese di posizione anche altri nove partecipanti (Fondation GE, alliancefinance, privatim, STEP, OSE, Swiss Society of New Zealand, FER, PLR-GE, Lindemann Rechtsanwälte).

Sette Cantoni (FR, NW, OW, SH, SO, TG, VS) aderiscono interamente o su alcuni aspetti specifici al parere della CDCF. Economiesuisse e l'UBCS rinviando al parere dell'ASB, che sostengono nella sua integralità. Anche l'ABG sostiene il parere dell'ASB ma si è pronunciata anche individualmente. Nella sua presa di posizione, il CP rimanda al parere dell'ABPS. Per quanto attiene alle osservazioni sul Brasile, economiesuisse condivide espressamente il parere di SwissHoldings, mentre in merito alla protezione dei dati sostiene gli argomenti dell'ASA. L'Unione degli imprenditori rinuncia ad esprimere il proprio parere e rinvia al parere di economiesuisse, quale associazione competente in materia.

Tra gli invitati alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi in merito tre Cantoni (SZ, TI, UR) e altri dieci partecipanti (Unione degli imprenditori, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città svizzere, Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, SKS, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti, Forum OAD, IRV).

2.2. Metodo di esposizione

Il presente rapporto analizza i pareri pervenuti in funzione dei temi e delle specificità dei singoli Paesi, senza illustrare separatamente ogni contributo. Pertanto verrà compendata la posizione generale dei partecipanti. Per informazioni più dettagliate si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale.

3. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

21 dei 26 Cantoni hanno partecipato alla consultazione. In linea di massima, sostengono il progetto 20 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH). Anche la CDCF si dichiara a favore. I Cantoni di BE, BL e GE fanno presente che si erano già espressi favorevolmente in occasione dell'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI e rinunciano dunque a prendere nuovamente posizione. Il Cantone di NE ha preso atto del progetto, senza inoltrare considerazioni al riguardo. Nei propri pareri, diversi Cantoni tematizzano aspetti specifici relativi allo scambio automatico di informazioni, come ad esempio il Cantone di AR la protezione dei dati², il Cantone di LU gli Stati che non rispettano la garanzia della proprietà e i Cantoni di GE e ZH la selezione degli Stati partner e dei territori. I Cantoni di AI, BL e TG ribadiscono quanto espresso nelle prese di posizione precedenti (reciprocità, principio di specialità, questioni organizzative e tecniche sull'implementazione dello scambio automatico di informazioni).

Dei cinque partiti politici che hanno espresso un parere materiale, il PS e il PES accolgono il progetto, mentre il PPD lo approva con determinate riserve soprattutto su questioni attuative. Il PLR critica in particolare il fatto che numerosi Stati e territori selezionati non soddisferebbero i requisiti che devono essere adempiuti al fine di introdurre lo scambio automatico di informazioni. In generale, l'UDC respinge il progetto ma, in caso di un eventuale dibattito parlamentare, definisce criteri secondo cui acconsentire all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o territorio.

Delle quattro associazioni mantello nazionali dell'economia partecipanti, una è favorevole al progetto (USS), due lo accolgono con riserva, in particolare in relazione all'adempimento di requisiti fondamentali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (ASB, economiesuisse), e una lo respinge nella sua integralità, formulando tuttavia alcune condizioni da soddisfare qualora il Consiglio federale decida di adottare un messaggio in materia (usam).

Delle 17 associazioni, organizzazioni e persone interessate che hanno fornito per scritto il loro parere, tre sono a favore del progetto (ASA, SwissHoldings, Alliance Sud), sei lo accolgono con riserva, soprattutto per quanto attiene alla parità di condizioni e all'adempimento dei requisiti fondamentali per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (UBCS, ABPS, ABG, ABES, CP, FER), mentre quattro sono critiche e chiedono di non convenire lo scambio automatico con Stati e territori che non adempiono i requisiti fondamentali (alliancefinance, ASG, STEP, PLR-GE). L'OSE appoggia il progetto, poiché ritiene che promuova maggiore trasparenza, ma non reputa sia auspicabile introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Nuova Zelanda. Anche la Swiss Society of New Zealand è contraria a convenire un simile accordo con tale Stato. Prende invece posizione esclusivamente in relazione alla Russia lo studio di avvocatura Lindemann Rechtsanwälte, che si dichiara a sfavore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Paese. privatim esprime riserve in merito alla protezione dei dati.

4. Analisi tematica

² Numerosi pareri inoltrati non operano alcuna distinzione tra confidenzialità/sicurezza dei dati scambiati e protezione dei dati personali, ma inglobano tali sfaccettature nella comune espressione «protezione dei dati». Il presente rapporto tiene conto di questa tendenza e adotta pertanto l'espressione «protezione dei dati» nel suo significato più ampio.

4.1. Aspetti fondamentali relativi all'attivazione dello scambio automatico con gli Stati partner e i territori selezionati

Diversi Cantoni (AI, BE, BL, BS, FR, NE, NW, TG, VD, VS, ZG) e l'ASA ritengono che, dopo avere preso la decisione di fondo di introdurre lo scambio automatico di informazioni, sia coerente estenderlo gradualmente anche ad altri Stati partner e territori che soddisfano i requisiti definiti dallo standard globale e dal mandato del Consiglio federale. Per questa ragione appoggiano l'introduzione dello scambio automatico con gli Stati e i territori proposti nel progetto in esame. Alla luce dei cambiamenti delle condizioni quadro internazionali attualmente in corso, essi reputano sia importante per la piazza finanziaria ed economica svizzera orientarsi già verso nuove sfide e offrire sicurezza sul piano giuridico e dal punto di vista della pianificazione.

Il Cantone di SH sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti, soprattutto perché in alcuni casi si effettuerà uno scambio non reciproco. Infatti, fintantoché non raggiungeranno un livello di confidenzialità e sicurezza dei dati conforme allo standard globale, gli Stati e i territori in questione dovranno inoltrare alla Svizzera informazioni relative ai conti, senza che questa trasmetta loro dati.

SwissHoldings fa notare che lo scambio automatico di informazioni interessa solo marginalmente le imprese che operano nel settore industriale e dei servizi. Tuttavia, sempre a parere di SwissHoldings, sarebbe importante evitare che, a motivo di un'attuazione insoddisfacente dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera sia messa sotto pressione a livello internazionale in altri settori, come ad esempio l'imposizione delle imprese. Soprattutto dopo che è stata respinta la riforma III dell'imposizione delle imprese ed è stato deciso il mantenimento (temporaneo) di regimi fiscali malvisti, in ambito fiscale la Svizzera dovrebbe evitare di prestare il fianco ad altre critiche sul piano internazionale. Per questa ragione SwissHoldings auspica l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti, ad eccezione del Brasile (al riguardo si vedano le considerazioni al n. 5).

Il PS e l'USS approvano l'estensione dello scambio automatico di informazioni e sostengono gli sforzi compiuti dal Consiglio federale per attuare le prescrizioni internazionali di diritto fiscale e così rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua competitività a livello internazionale. Ampliare la rete di Stati partner non rifletterebbe soltanto le intenzioni del Consiglio federale ma anche l'impegno che la Svizzera ha assunto dinnanzi agli Stati del G20 e dell'OCSE. Proprio il fatto che i cosiddetti *early adopters* stiano già raccogliendo dati relativi ai conti e li scambino dal 2017 contribuirebbe a dare concretezza al quadro globale di parità di condizioni. A parere del PS e dell'USS, la Svizzera non potrebbe quindi sottrarsi a questa dinamica. Quandanche si volesse negare lo scambio automatico a singoli Stati o territori, la Svizzera dovrebbe addurre motivazioni valide. Anche dagli altri Stati e territori ci si aspetterebbe per contropartita che costituiscano una rete adeguata di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

La FER appoggia l'attuazione degli standard internazionali da parte della Svizzera, in particolar modo con i partner economici e commerciali importanti che sono altresì Stati membri dell'UE, dell'OCSE e del G20. Tuttavia nell'attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni si dovrebbe tenere conto di aspetti quali la reciprocità, la confidenzialità dei dati e il raggiungimento di miglioramenti nell'ambito dell'accesso al mercato. Così facendo, si garantirebbe e rafforzerebbe la concorrenzialità e l'attrattiva della piazza economica svizzera, soprattutto di quella finanziaria, nei confronti dei principali concorrenti (Regno Unito, Stati Uniti, Hong Kong e Singapore).

Alliance Sud e il PES condividono la scelta di estendere lo scambio automatico di informazioni ad altri Stati partner e territori, dato che si tratterebbe di un efficace strumento per contrastare a livello internazionale l'evasione fiscale e le conseguenti perdite nei bilanci pubblici. Ampliando la rete di Stati partner, si contribuirebbe inoltre al consolidamento dello scambio automatico di informazioni quale standard globale. Tuttavia essi criticano il fatto che l'estensione della rete

degli Stati partner coinvolgerebbe esclusivamente Paesi in sviluppo industrializzati, emergenti e avanzati che vanterebbero un reddito relativamente elevato. Nelle file dei Partner per lo scambio automatico continuerebbero a mancare invece i Paesi in sviluppo più poveri. Alliance Sud invita pertanto il Consiglio federale ad avviare al più presto e proattivamente trattative a tale scopo con tutti gli Stati firmatari dell'Accordo SAI. A causa della fuga dei capitali all'estero, i Paesi in sviluppo sarebbero privati di miliardi di entrate ogni anno, fondi che potrebbero altrimenti investire in un miglioramento delle condizioni sociali ed economiche che esula dall'aiuto allo sviluppo. In tal senso, lo scambio automatico di informazioni potrebbe contribuire ad arginare il fenomeno dell'evasione fiscale in questi Paesi.

Il PPD approva gli accordi a favore dello scambio automatico di informazioni perché ritiene che la Svizzera debba ricorrere ai trattati internazionali in materia fiscale al fine di rafforzare la propria piazza economica. La Svizzera non dovrebbe però agire in solitaria e introdurre lo scambio automatico di informazioni con ulteriori Paesi senza tenere in considerazione le piazze finanziarie concorrenti e gli obblighi di adeguata verifica. Per questa ragione dovrebbe prestare particolare attenzione agli aspetti della parità di condizioni, della protezione dei dati, della regolarizzazione del passato nonché dell'accesso al mercato.

Anche l'ABPS, il CP, la Fondation GE sono a favore del progetto, poiché a confronto con gli altri Paesi la Svizzera sarebbe già in ritardo nell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, suscitando il malcontento di alcuni Stati del G20 e dell'OCSE. Lo scambio automatico di informazioni su scala globale funzionerebbe invece soltanto se tutte le piazze finanziarie applicassero correttamente lo standard dell'OCSE.

In generale, l'ASB, economiesuisse, l'UBCS, l'ABES e l'ABG condividono la scelta di introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti, purché l'attuale e futura politica convenzionale svizzera in materia si orienti ai seguenti criteri: adeguato posizionamento nei confronti di piazze finanziarie concorrenti, sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato fiscale e potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere. Questi aspetti sarebbero determinanti allo scopo di garantire la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale e dovrebbero sempre essere considerati nel quadro dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti.

Il PLR, alliancefinance, l'ASG e il PLR-GE chiedono che per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner si tenga conto dell'esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione, della garanzia della protezione dei dati e del principio di specialità e del reciproco scambio di dati conforme allo standard nei confronti della Svizzera e di altri importanti Stati. Essi ritengono che numerosi Stati partner selezionati presentino delle lacune in questi tre punti e pertanto criticano aspramente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati. In generale essi respingono l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Stati e territori che non soddisfano i dovuti requisiti.

L'UDC è fermamente contraria all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati e territori ed esige una battuta d'arresto al fine di esaminare l'attuale rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni prima di estenderla affrettatamente ad altri Stati e territori. Poiché la Svizzera ha comunque intrapreso questo cammino, dovrebbero quantomeno essere rispettati principi importanti come la parità di condizioni tra le piazze finanziarie, le possibilità di regolarizzazione, la protezione dei dati nonché sforzi evidenti in favore dell'accesso al mercato. Su tali aspetti esisterebbero tuttavia riserve profonde e motivate per la maggior parte degli Stati partner proposti. Dato che l'OCSE nutrirebbe soltanto delle semplici aspettative nei confronti della Svizzera, l'UDC considera sconcertante che il nostro Paese stia già concludendo altri accordi sullo scambio automatico di informazioni. Fintantoché gli Stati Uniti, in quanto principale membro dell'OCSE, non firmeranno accordi sullo scambio automatico di informazioni, l'UDC respingerà categoricamente l'estensione dell'attuale rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Qualora il Consiglio federale dovesse licenziare un

relativo messaggio, nonostante la richiesta di interrompere i lavori e di esaminare l'attuale rete per lo scambio automatico di informazioni, nel corso delle procedure parlamentari l'UDC si impegnerà affinché lo scambio automatico venga introdotto solo con gli Stati e i territori che presentano un livello di corruzione accettabile nel settore pubblico e le cui strutture dello Stato di diritto riflettano ampiamente i principi democratici. Il partito propone di orientare i criteri di valutazione alle classifiche allestite da organizzazioni non governative, in particolare alle categorizzazioni fondate sull'indice di Percezione della Corruzione e sugli indici di democrazia di *Freedom House*.

L'usam respinge in toto il progetto posto in consultazione. Lo scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto ed esclusivamente con i Paesi con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) e che si sono impegnati a concedere pieno accesso al mercato agli istituti finanziari svizzeri nonché a garantire la medesima protezione dei dati prevista dalla Svizzera. Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse comunque licenziare un messaggio in materia, i requisiti minimi relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati, alla regolarizzazione del passato, ai miglioramenti nell'accesso al mercato e alla parità di condizioni dovrebbero essere rispettati.

4.2. Parità di condizioni

Il PPD, l'ASB, *economiesuisse*, l'usam, l'UBCS, l'ABPS, l'ABES, l'ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE ritengono che per la piazza bancaria svizzera sia di esistenziale importanza che l'approccio adottato dalla Svizzera nel quadro dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni sia compatibile alla politica convenzionale delle piazze finanziarie concorrenti come Lussemburgo, Regno Unito (Londra), Stati Uniti (New York, Miami), Singapore, Hong Kong e Liechtenstein. Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera lo scambio automatico di informazioni dovrebbe essere attuato a livello internazionale in modo capillare, includendo nella rete di Paesi e territori partner tutte le piazze finanziarie *offshore*. La Svizzera dovrebbe evitare di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori che non lo hanno convenuto con le piazze finanziarie concorrenti. Sarebbe di fondamentale importanza che per ogni potenziale Stato partner e territorio con cui attuare lo scambio automatico di informazioni si definiscano le piazze finanziarie concorrenti rilevanti per la Svizzera e di conseguenza si valuti l'adempimento della parità di condizioni quale requisito fondamentale per l'implementazione dello scambio automatico di informazioni con detti Stati e territori. Al momento si disporrebbe unicamente di informazioni sulle pianificazioni delle piazze finanziarie concorrenti in merito all'introduzione dello scambio automatico. Pertanto sarebbe strettamente necessario che la Svizzera orienti la propria procedura agli sviluppi internazionali. Inoltre sarebbe auspicabile che le autorità svizzere si adoperassero affinché gli Stati Uniti non attuino lo scambio automatico di informazioni esclusivamente attraverso la normativa statunitense FATCA, ma applichino lo standard globale dell'OCSE.

L'ASB, *economiesuisse*, l'UBCS, l'ABPS, l'ABES, l'ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE reputano fondamentale che il Consiglio federale sia tenuto a verificare prima dell'attivazione dello scambio automatico con la Svizzera se gli Stati e i territori proposti lo introducono anche con le rilevanti piazze finanziarie concorrenti. Essi propongono di inserire in ciascun decreto federale una «clausola di attivazione», senza tuttavia essere concordi sull'impostazione da conferire a tale disposizione:

- l'ASB, *economiesuisse*, l'UBCS e l'ABES chiedono una clausola da sottoporre ad approvazione parlamentare e che demanderebbe al Consiglio federale la competenza di attivare lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner e territori. Qualora, sulla base del resoconto del Consiglio federale, da presentare entro la fine del 2017, risulti che il requisito della parità di condizioni nei confronti delle rilevanti piazze finanziarie è soddisfatto,

l'Esecutivo è autorizzato ad attivare lo scambio automatico di informazioni mediante notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento;

- l'ABPS, l'ABG, il CP, la Fondation GE, l'usam e il PLR-GE propongono che il Parlamento approvi formalmente i decreti federali, ma che incarichi il Consiglio federale di eseguire un'ultima verifica materiale in vista delle notifiche, in funzione della quale stabilirà se introdurre lo scambio automatico con lo Stato o il territorio interessato su base reciproca o non reciproca.

Affinché la Svizzera possa dirsi disposta a fornire dati a determinati Stati, il PLR chiede che anche le importanti piazze finanziarie si impegnino a trasmettere dati ai medesimi Paesi.

Secondo l'UDC, la Svizzera dovrebbe adoperarsi, congiuntamente ad altri Paesi, affinché tutte le piazze finanziarie importanti, compresi gli Stati Uniti, si impegnino per uno scambio di informazioni reciproco e lo attuino concretamente.

L'ASB, l'economiesuisse, l'UBCS, l'ABES e l'ABG chiedono che la Svizzera persista nel sostenere sul piano politico l'obiettivo della parità di condizioni a livello internazionale e si impegni fermamente affinché tale parità di condizioni resti intatta. Sottolineano inoltre che sarebbe di estrema importanza per le banche e la piazza finanziaria svizzera introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati partner e territori che costituiscono piazze finanziarie concorrenti oppure Stati di sede per società di domicilio o trust.

4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato

A parere dell'ASB, di economiesuisse, dell'UBCS, dell'ABES, dell'ABG e del PLR-GE è di cruciale importanza che gli Stati e i territori partner per lo scambio automatico di informazioni predispongano per i loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati. La regolarizzazione di valori patrimoniali detenuti in Svizzera senza il rispetto delle prescrizioni fiscali sarebbe nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Infatti, offrendo adeguate possibilità di regolarizzazione del passato fiscale prima della transizione verso il sistema dello scambio automatico di informazioni, come ad esempio l'autodenuncia esente da pena o l'amnistia fiscale, si preserverebbe il substrato fiscale nello Stato partner o territorio in questione (nessuna fuga di capitali in Stati terzi che non applicano lo scambio automatico di informazioni). Tuttavia, per quanto attiene alle possibilità di regolarizzazione offerte, nel caso di importanti mercati proposti come partner nel quadro del presente progetto, si constatarebbe in parte un margine di miglioramento. Per questa ragione sarebbe decisivo che le autorità svizzere si impegnassero nell'ambito dei negoziati con gli Stati partner e i territori per lo scambio automatico di informazioni affinché si definiscano strumenti di regolarizzazione adeguati ed efficaci. Quasi tutti gli Stati e i territori del presente progetto offrono ai contribuenti possibilità di regolarizzazione, seppur di diversa portata, dei valori patrimoniali non dichiarati. Sull'adeguatezza di alcuni strumenti previsti si potrebbero però muovere delle critiche.

Secondo quanto fa notare l'ABES, la facoltà della Svizzera di negare lo scambio automatico di informazioni a uno Stato che non offre adeguate opportunità di regolarizzazione sarebbe limitata.

Il PPD chiede che si verifichi l'esistenza di possibilità di regolarizzazione accettabili.

L'UDC critica il fatto che molti degli Stati e territori proposti non offrirebbero attualmente adeguate possibilità di regolarizzazione. Se gli Stati e i territori non conformi non disporranno di adeguati programmi di regolarizzazione prima dell'adozione del messaggio, l'UDC non potrà approvare a nessuna condizione l'attivazione dello scambio automatico di informazioni.

Per la maggior parte degli Stati partner e dei territori proposti l'usam riconosce l'esistenza di possibilità di regolarizzazione. Tuttavia se tali soluzioni dovessero prevedere un rimpatrio illimitato dei valori patrimoniali depositati all'estero, ciò si delineerebbe come un attacco al settore

dei servizi bancari transfrontalieri, un atto, questo, che non dovrebbe essere «premiato» con l'attivazione dello scambio automatico di informazioni.

Secondo l'ASG, molti degli Stati partner selezionati non offrirebbero sufficienti possibilità di regolarizzazione. A causa di tale mancanza, con lo scambio automatico di informazioni i contribuenti interessati anziché sospinti verso l'onestà fiscale, sarebbero dirottati, a discapito delle buone intenzioni, verso altre piazze finanziarie che, invece, continuerebbero a offrire loro una ridotta imposizione di reddito e sostanza, come potrebbe essere il caso degli Stati Uniti. Estendendo lo scambio automatico di informazioni ai Paesi con possibilità di regolarizzazione insufficienti, la politica svizzera starebbe pervertendo gli obiettivi di fondo dell'iniziativa.

4.4. Accesso al mercato

Il PPD, il PLR, l'ASB, *economiesuisse*, l'usam, l'UBCS, l'ABPS, l'ABES, l'ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE ritengono che l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sia un aspetto determinante per il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Per questa ragione le trattative sullo scambio automatico di informazioni dovrebbero essere accompagnate da dialoghi sul miglioramento dell'accesso al mercato. Sarebbe importante avviare tempestivamente colloqui con i mercati target strategici ed esigere dalle rispettive autorità che dichiarino il proprio consenso e delineino soluzioni concrete. Prima di attivare lo scambio automatico di informazioni con un determinato Stato, occorrerebbe quantomeno insistere, nel quadro dei negoziati, sull'adeguamento delle regolamentazioni nazionali che renderebbero più gravosa una relazione bancaria estera.

L'UDC è dell'avviso che l'attivazione dello scambio automatico di informazioni può essere concessa soltanto se gli Stati partner garantiscono in contropartita l'accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.

Per quanto attiene alle considerazioni espresse nel rapporto esplicativo, il CP e il PLR-GE trovano deludente che il Governo svizzero dinnanzi a questa richiesta di fondamentale rilevanza si siano accontentati di mere dichiarazioni d'intenti. Occorrerebbe reclamare invece l'adozione di misure concrete atte a migliorare l'accesso al mercato e verificarne l'effettiva realizzazione.

4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

Secondo il Cantone di GE, il PPD, l'ASB, *economiesuisse*, l'UBCS, l'ABPS, l'ABES, l'ABG, il CP, la Fondation GE, la FER e il PLR-GE l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe essere vincolata ai requisiti minimi definiti dallo standard globale e dai mandati di negoziazione del Consiglio federale, in particolare all'osservanza del principio di specialità, al rispetto della confidenzialità e della sicurezza dei dati scambiati e all'applicazione dei requisiti giuridici minimi di protezione dei dati rilevanti in materia. A fronte di qualsiasi violazione di tali principi, il Consiglio federale dovrebbe disporre della facoltà di non introdurre o di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questi Stati e territori.

Gli stessi partecipanti chiedono inoltre che il Consiglio federale verifichi nel settembre del 2019, prima dell'inizio della trasmissione dei dati agli Stati partner e ai territori, che questi rispettino la sicurezza dei dati e la confidenzialità secondo lo standard dell'OCSE e che gli Stati partner e i territori che hanno già ottenuto informazioni nel settembre del 2018, le utilizzino esclusivamente agli scopi previsti. Qualora tale verifica dovesse rilevare inottemperanze, lo scambio automatico di informazioni con lo Stato o il territorio interessato dovrebbe essere sospeso. Il Parlamento dovrebbe recepire una relativa clausola nel decreto di approvazione. In tal modo l'implementazione seguirebbe una tempistica graduale e si fonderebbe su criteri oggettivi. Anziché sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato o un territorio inadempiente, sarebbe

più semplice non procedere affatto alla sua introduzione finché detto Stato o territorio non avrà colmato le proprie lacune.

Il PS e il PES ritengono che i requisiti in materia di protezione dei dati come sono stati presentati dal Consiglio federale siano adeguatamente soddisfatti, ma chiedono l'assoluto rispetto di elevati standard di protezione dei dati affinché le informazioni restino confidenziali e siano accessibili soltanto alle persone autorizzate dalle autorità competenti. Inoltre il PS rileva che la Svizzera non sarebbe l'unico Stato confrontato con la delicata questione della confidenzialità, della sicurezza e della protezione dei dati, ma la stessa problematica impegnerebbe anche le altre piazze finanziarie. La Svizzera potrebbe addirittura fondarsi sull'esperienza di altri Paesi che hanno già introdotto lo scambio automatico di informazioni (ad es. il Liechtenstein). Se gli *early adopters* dovessero incontrare difficoltà, la Svizzera avrebbe, dal canto suo, tempo a sufficienza per reagire. In caso di importanti non conformità, si dovrebbe interrompere senza eccezioni la trasmissione di dati ed esaminare la possibilità di uno scambio di informazioni non reciproco. In aggiunta, il PS appoggia la richiesta di maggiori garanzie giuridiche in materia di protezione dei dati avanzata dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) per i Paesi che si vuole includere nella rete di Stati partner ma che non figurano nell'elenco dell'IFPDT.

Il Cantone di AR e la STEP sottolineano che nella valutazione dei requisiti in materia di protezione dei dati dovrebbero essere determinanti le conclusioni riportate nell'elenco dell'IFPDT. Da questo elenco si evincerebbe che numerosi Stati proposti non garantirebbero un'adeguata protezione dei dati. Questi dovrebbero essere sottoposti a un esame approfondito che, a parere del Cantone di AR, dovrebbe essere eseguito imperativamente dall'IFPDT. Il PLR critica il fatto che, ad eccezione del Liechtenstein, nessuno degli Stati del secondo progetto posto in consultazione disporrebbe di un sistema di protezione dei dati che l'IFPDT ha valutato come «adeguato». Pertanto non si dovrebbe acconsentire alla trasmissione di informazioni relative ai conti verso questi Paesi, finché non garantiranno che i dati inoltrati godranno di un trattamento conforme allo Stato di diritto. L'UDC reputa che sia palese che uno Stato partner debba rispettare la protezione dei dati e il principio di specialità e quindi non comprende perché il rapporto esplicativo spiegherebbe che il livello di protezione dei dati offerto dai Paesi selezionati dovrebbe rispettare i requisiti minimi costituzionali, quando lo stesso IFPDT non riconoscerebbe ai medesimi Stati una protezione dei dati adeguata. privatim reputa estremamente problematico il fatto che con lo scambio automatico di informazioni siano forniti dati a Paesi che sull'elenco dell'IFPDT figurano come Stati che non hanno un livello di protezione dei dati equivalente a quello della Svizzera.

Il PLR esprime profonde riserve per quanto attiene alla confidenzialità e al principio di specialità. Per alcuni dei partner proposti sussisterebbe un rischio elevato che si abusasse delle informazioni inoltrate per scopi fiscali non previsti. L'ASA ed economiesuisse rimarcano l'importanza della protezione e della sicurezza dei dati. La Svizzera dovrebbe verificare con spirito critico in ogni singolo caso, e non solo sul piano teorico o sulla base di esami eseguiti da altri organi, se i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati negli Stati e nei territori partner sono effettivamente soddisfatti. Infatti rientrerebbe nell'interesse dei clienti degli istituti finanziari svizzeri che nei Paesi riceventi i dati trasmessi fossero realmente trattati con una confidenzialità conforme al principio di specialità. Il Cantone di ZG avanza alcune riserve rispetto all'equivalenza della protezione dei dati in determinati Stati e territori ed esige, in vista di un'eventuale attivazione, che questo aspetto sia verificato per ogni singolo Stato partner e territorio.

A parere dell'ASG, il rispetto delle prescrizioni dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE (di seguito «standard comune di comunicazione») nell'ambito della protezione dei dati e del principio di specialità rappresenterebbe un presupposto fondamentale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. In questo contesto non sarebbe suffi-

ciente esaminare il quadro giuridico formale di uno Stato partner e di un territorio, ma si dovrebbe valutare se l'applicazione concreta dei principi dello Stato di diritto è tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni giuridiche. Questa duplice condizione non sarebbe data nel caso di molti partner proposti per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera non dovrebbe introdurlo soprattutto con gli Stati che violano sistematicamente i diritti umani, non dispongono di organi giuridici indipendenti o in cui la corruzione è tale da limitare considerevolmente l'esercizio delle funzioni costituzionali e legali delle autorità amministrative o giuridiche. Per quanto concerne la protezione dei dati, secondo l'UDC bisognerebbe quantomeno ritenere che non sia possibile valutare il trattamento dei dati previsto dalle strutture giuridiche e amministrative della maggior parte dei Paesi proposti. Fintantoché non saranno sciolte tali riserve, non si dovrebbe acconsentire a inoltrare dati verso questi Paesi. Il livello di protezione dei dati esistente nei diversi Stati e territori dovrebbe essere stabilito sulla base di verifiche indipendenti e non di mere dichiarazioni.

L'usam è dell'avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non è sufficiente basarsi esclusivamente sui testi di legge formali degli Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell'OCSE. Altri criteri, come ad esempio l'indice di corruzione, dovrebbero influire sulla valutazione globale.

Il CP rimanda alla perizia del professore René Matteotti, secondo cui la Svizzera potrebbe introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che soddisfano i requisiti minimi della protezione dei dati sanciti dalla Costituzione; in caso contrario lo scambio automatico dovrebbe essere sospeso. Per attuare lo scambio automatico di informazioni il Cantone di LU chiede che le autorità svizzere reclamino il rispetto dei principi dello Stato di diritto e degli standard svizzeri (ad es. protezione dei dati, garanzia della proprietà).

L'ASB, economiesuisse, l'UBCS e l'ABG vedrebbero con favore che il Consiglio federale e le autorità federali si adoperassero per fornire una comunicazione trasparente in fatto di protezione e sicurezza dei dati. Sia gli Stati Uniti, con la normativa FATCA, sia l'OCSE, con lo standard comune di comunicazione, avrebbero svolto importanti lavori sulla protezione dei dati. Nel corso delle procedure parlamentari di approvazione dei decreti federali, tali informazioni dovrebbero essere rese accessibili, nel limite del possibile, al Parlamento e al pubblico. A complemento delle valutazioni tra pari, sarebbe inoltre auspicabile che altri elementi, come ad esempio l'indice di Percezione della Corruzione, fossero considerati nell'esame globale della protezione e della sicurezza dei dati.

5. Osservazioni sui singoli Stati e territori

L'ASB, economiesuisse e l'UBCS ritengono sia positivo che la maggior parte degli Stati e dei territori selezionati dispongano o abbiano disposto di uno speciale programma di regolarizzazione dei valori patrimoniali non dichiarati che non prevedesse un perseguimento penale per i loro contribuenti. In merito agli attuali programmi di Argentina e Brasile sarebbe importante che le agevolazioni promesse fossero realmente concesse. Gli stessi partecipanti esprimono critiche su Cile, Israele, India, Arabia Saudita e Sudafrica. Nonostante non prevedano conseguenze penali per i contribuenti interessati, i relativi programmi di regolarizzazione infliggerebbero multe (Israele e Arabia Saudita) e riscuoterebbero imposte sanzionatorie (Sudafrica) sui valori patrimoniali detenuti all'estero. Anche il programma di regolarizzazione messicano sarebbe discutibile, in quanto obbligherebbe i contribuenti a rimpatriare gli averi detenuti all'estero e reinvestirli per tre anni nel Paese. In Indonesia, invece, i contribuenti che decidono di mantenere i propri investimenti all'estero sono soggetti a una multa raddoppiata (*redemption charge*). Un provvedimento che punterebbe a limitare la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari e contrasterebbe con le raccomandazioni dell'OCSE per i programmi di regolarizzazione. Per quanto riguarda gli Stati partner che non prevedono un programma specifico di regolarizzazione

basato sulla dichiarazione volontaria, sarebbe auspicabile che la Svizzera, ad eccezione degli Stati e dei territori con cui non applica uno scambio automatico su base reciproca, si adoperi affinché siano concesse possibilità di regolarizzazione più valide.

Il Cantone di ZH approva i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Liechtenstein, Colombia, Malaysia, Emirati arabi uniti, Monaco, San Marino, Maurizio, Uruguay, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Isole Turks e Caicos. Inoltre, benché non soddisfino tutte le condizioni, accoglie favorevolmente i decreti federali concernenti Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Montserrat, Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Cook e Isole Marshall, perché introdurre lo scambio automatico di informazioni con queste piazze finanziarie sarebbe nell'interesse del settore finanziario svizzero. Per contro Cina, Indonesia, Russia, Arabia Saudita, Isole Faroer, Groenlandia, Andorra, Barbados e Seychelles non adempirebbero ancora tutti i criteri che il Consiglio federale ha definito nei suoi mandati di negoziazione dell'8 ottobre 2014. Pertanto si dovrebbe ancora attendere prima di avviare uno scambio automatico di informazioni su base reciproca con questi Stati e territori.

Il PS e l'USS reputano opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni con Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica, poiché si tratterebbe di importanti Stati membri del G20 con la capacità di influenzare l'organizzazione della cooperazione economica mondiale, lo sviluppo del sistema finanziario internazionale e la regolamentazione dei mercati finanziari e con i quali la Svizzera intratterrebbe buoni rapporti politici e intense relazioni economiche. In riferimento al Cile, a Israele e alla Nuova Zelanda, il Consiglio federale dovrebbe invece comprendere che per la Svizzera è importante estendere la propria rete per lo scambio automatico di informazioni anche agli Stati dell'OCSE che non sono membri del G20 o dell'Unione europea. In linea con una strategia globale secondo cui la Svizzera dovrebbe estendere la propria rete di Stati partner alla maggior parte dei Paesi rilevanti sotto il profilo economico, l'introduzione dello scambio automatico con partner economici e commerciali come il Liechtenstein, la Colombia, la Malaysia e gli Emirati arabi uniti dovrebbe raccogliere il favore di tutti. Dati i legami economici con il nostro Paese e la fondamentale importanza del settore finanziario del Liechtenstein, convenire lo scambio automatico di informazioni con questo Stato sarebbe particolarmente importante per la Svizzera e costituirebbe pertanto un obiettivo da sostenere. Sarebbe opportuno introdurre lo scambio automatico di informazioni anche con Andorra, le Isole Faroer, la Groenlandia, Monaco e San Marino in quanto la rete degli Stati partner della Svizzera andrebbe a coprire ampiamente lo Spazio economico europeo creando un contesto di parità di condizioni. L'attuazione di tale scambio con piazze finanziarie internazionali avrebbe lo scopo di obbligarle a rispettare gli standard internazionali, proposito che i partecipanti alla consultazione sostengono esplicitamente. Qualora lo scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie proposte non sia già unidirezionale (Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos), i partecipanti alla consultazione ritengono sia logico che la Svizzera pratichi lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca, finché saranno rispettati tutti i requisiti definiti dallo standard globale. Questo aspetto relativizzerebbe in un certo senso le critiche mosse alla sicurezza dei dati di questi Paesi.

In linea di principio Alliance Sud appoggia l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni a Paesi come Cina, Russia e Arabia Saudita. Tuttavia si dovrebbe procedere all'attivazione dello scambio soltanto se questi rispetteranno i requisiti previsti dallo standard globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati e se il Forum globale ha convalidato i miglioramenti richiesti. Inoltre Alliance Sud critica il fatto che nella scelta degli Stati cui estendere lo

scambio automatico di informazioni non si sarebbe tenuto conto di tutti gli Stati firmatari dell'Accordo SAI. Ad esempio, il Ghana, sostenuto dalla Svizzera con fondi di aiuto allo sviluppo, non rientrerebbe nella lista dei candidati.

L'ASG non muove alcuna obiezione rispetto all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Argentina, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Barbados, Maurizio e Seychelles, dato che tutti questi Stati e territori adempiono i requisiti fondamentali. Lo stesso varrebbe anche per Emirati arabi uniti, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman e Isole Turks e Caicos, poiché lo scambio sarebbe svolto su base non reciproca. Al contrario, i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Colombia e Malaysia vengono respinti, in quanto in tali Stati non sarebbero rispettati i presupposti fondamentali per l'attuazione dello scambio automatico (gravi violazioni dei diritti umani, corruzione, regimi fiscali che prevedono la confisca dei beni di cittadini stranieri, sistematiche misure protezionistiche di mercato a sfavore dei fornitori esteri, ricorso al diritto di necessità per aggirare le disposizioni di confidenzialità e sicurezza dei dati, programmi di regolarizzazione inefficienti o inesistenti). Sulla stessa scia, si rifiuta l'introduzione dello scambio automatico con Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Uruguay, Montserrat, Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Cook e Isole Marshall, perché questi Stati e territori non soddisferebbero i requisiti relativi alla confidenzialità e al principio di specialità o non offrirebbero possibilità di regolarizzazione adeguate.

Dal canto suo, alliancefinance sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la maggior parte degli Stati e dei territori proposti, ad eccezione di Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica, sempre perché tali Paesi non adempirebbero i requisiti fondamentali. Per il mancato rispetto del principio di specialità e delle disposizioni di confidenzialità dei dati scambiati dovuto a un'insufficiente protezione dei dati, a una corruzione endemica e a vacillanti garanzie dello Stato di diritto, anche la STEP disapprova la conclusione dello scambio automatico con Argentina, Brasile, Cina, India, Colombia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Sudafrica.

A parere dell'UDC sarebbe irragionevole trasmettere dati a Stati o territori in cui si avviano procedimenti per scopi politici e imperversa la corruzione. In particolare sarebbero inaccettabili e ingiustificabili le conseguenze che potrebbero subire i cittadini svizzeri residenti in questi Paesi, per cui si temono sequestri o rappresaglie. Stando all'indice di corruzione, Paesi come la Russia, la Repubblica popolare cinese, il Brasile, la Colombia e il Messico sarebbero da considerarsi corrotti. Inoltre la Repubblica popolare cinese e la Russia costituirebbero regimi autoritari antidemocratici, in cui la protezione dei dati non sarebbe garantita per definizione. Per i motivi appena elucidati, l'UDC non può acconsentire all'introduzione dello scambio automatico di informazione con questi Stati.

Lindemann Rechtsanwälte sottolineano che nell'attuale prassi adottata in Russia la protezione giuridica e la protezione dei dati non sarebbero garantite, in particolare a causa della corruzione e delle estorsioni nei confronti di persone che presentano un'autodenuncia allo scopo di regolarizzare la loro situazione fiscale. Al momento l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con la Russia dovrebbe pertanto essere sospesa.

L'ASA evidenzia che secondo la cosiddetta «normativa FATCA russa» (*Federal Law N. 173 FZ* del 28 giugno 2014) gli istituti finanziari esteri dovrebbero comunicare annualmente alla Russia i conti di cittadini russi, imprese russe e società controllate da contribuenti russi. Non sarebbe chiaro al momento se, con la conclusione dello scambio automatico di informazioni, questa legge diverrebbe obsoleta. Inoltre, nel caso della Russia occorrerebbe esplicitare chiaramente su quali territori sia applicabile lo scambio automatico di informazioni (in particolare se si applicherà anche in Crimea). Qualora non sia opportuno chiarire la questione per motivi politici, essa dovrebbe quantomeno essere disciplinata negli atti normativi svizzeri.

Richiamano l'attenzione sulla particolare situazione del Brasile, SwissHoldings, l'ASG ed economiesuisse. Da anni la Svizzera starebbe tentando di concludere una CDI con questo suo importante partner commerciale e mercato di sbocco per i prodotti industriali elvetici. Perciò bisognerebbe dare il via libera allo scambio automatico di informazioni con il Brasile soltanto se sono in corso trattative per convenire una CDI.

I Cantoni di AR, SG, SH e VD nonché la CDCF si dichiarano espressamente a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Liechtenstein, perché permetterebbe di eliminare le scappatoie fiscali.

L'OSE e la Swiss Society of New Zealand respingono la conclusione dello scambio automatico di informazioni con la Nuova Zelanda fino a quando non sarà risolta la questione inerente al diritto delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda. Affinché lo scambio automatico di informazioni sia introdotto con questo Stato, i due Paesi dovrebbero prima convenire un accordo relativo al diritto delle assicurazioni sociali.

6. Attuazione da parte dei Cantoni

Sia il PLR che i Cantoni di FR, OW, SH, SO e TG evidenziano che non sarebbe possibile verificare se il Forum globale, l'autorità fiscale statunitense (IRS), la Commissione europea o il DFF abbiano valutato la confidenzialità e la protezione dei dati negli Stati e nei territori che hanno ottenuto dati dal nostro Paese con criteri tanto severi quanto quelli adottati nell'esame della Svizzera. Di conseguenza bisognerebbe sperare che in questo ambito la parità di condizioni sia rispettata. Tale aspetto si rivelerebbe ancora più importante alla luce del fatto che, a causa dei criteri utilizzati per la valutazione della Svizzera, le informazioni ottenute non possono essere inoltrate alle autorità fiscali cantonali, cui sono rese accessibili unicamente mediante procedura di richiamo. Una procedura, questa, che aumenterebbe ulteriormente l'onere delle autorità fiscali cantonali e ridurrebbe invece i vantaggi dello scambio automatico di informazioni per la Svizzera.

7. Altre osservazioni

L'ASB, economiesuisse e l'UBCS ritengono sia auspicabile chiedere agli Stati partner e ai territori che redigano una dichiarazione d'intenti in cui attestino che non avvieranno inchieste fiscali contro istituti finanziari tenuti alla comunicazione e i loro collaboratori per periodi fiscali antecedenti all'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Sono contrari all'introduzione o alla raccolta di dati con scadenza inferiore a un anno l'ASB, economiesuisse, l'UBCS, l'ABPS e il CP per ragioni tecniche legate all'onere supplementare che ne risulterebbe. Lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o territorio dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio di un determinato anno, così come la raccolta dei dati dovrebbe essere avviata il 1° gennaio di un determinato anno.

alliancefinance rileva che la raccolta e l'elaborazione delle informazioni conformemente allo standard globale costituirebbe un lavoro amministrativo e informatico molto impegnativo. Per questo motivo, sarebbe quantomeno questionabile ritenere che la maggior parte degli Stati e dei territori proposti siano in grado di predisporre tali informazioni e di inoltrarle alla Svizzera. In ragione della reciprocità dello scambio di dati, la Svizzera non potrebbe praticare lo scambio automatico di informazioni con questi Paesi e dovrebbe sospenderlo in caso di un'inosservanza delle pertinenti disposizioni imputabile alla controparte. Attuare uno scambio di dati con i Paesi interessati che si discosti dallo standard dell'OCSE consentirebbe di ridurre la problematica della corruzione e di risolvere la questione della mancata reciprocità. Anziché attenersi allo

standard globale, si dovrebbe optare per un'opzione semplificata, ovvero scambiare unicamente i dati relativi ai clienti, ai conti e ai depositi senza alcuna informazione sugli importi (stato patrimoniale, proventi ecc.).

Infine alliancefinance segnala che, a seguito dello scambio automatico di informazioni, molti svizzeri residenti all'estero si sarebbero visti negare sempre più spesso la detenzione dei propri conti da parte degli istituti finanziari svizzeri per ragioni di rischio e di redditività. Per arginare questo fenomeno, il Consiglio federale dovrebbe garantire che quantomeno gli istituti finanziari statali (PostFinance, banche cantonali) e quelli della categoria «too big to fail» siano tenuti a detenere conti e depositi per gli svizzeri all'estero o a concedere loro crediti.